

tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3740 del 18/02/2014

Contenzioso tributario - Impugnazioni - Termine breve - Decorrenza - Notificazione della sentenza a mezzo del servizio postale ex art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992 prima della riforma di cui all'art. 3 del d.l. n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010 - Inidoneità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3740 del 18/02/2014

tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - in genere - in genere. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3740 del 18/02/2014

In tema di contenzioso tributario, la notificazione della sentenza eseguita dalla parte direttamente a mezzo del servizio postale, anziché per il tramite dell'ufficiale giudiziario, è inidonea, nella vigenza dell'art. 38 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo anteriore alla modifica apportatagli dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22 maggio 2010, n. 73, a farne decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3740 del 18/02/2014